

Servizio di raccolta del porta a porta degli ingombranti e del verde riservato a cooperative di tipo B – CIG 5558602F77 – convenzione, di cui all'art. 5 della legge n. 381/91, finalizzata a creare opportunità di lavoro a persone svantaggiate.

L'anno 2013, il giorno .., del mese di presso la sede dell'ACSEL S.p.A. via delle Chiuse, 21 Sant'Ambrogio di Torino

TRA

ACSEL S.p.A., con sede legale in Sant'Ambrogio di Torino Via delle Chiuse 21, codice fiscale e p. IVA n 08876820013, rappresentato da Paolo Borbon in qualità di Amministratore delegato all'uopo autorizzato, in forza dello Statuto Sociale,

E

..... di seguito denominata, avente sede legale in, via, c.f. p.IVA, iscritta all'albo regionale con al n, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, nato a Susa il, all'uopo autorizzata in forza dello Statuto Sociale,

VISTI gli artt. 4, 5 e 9 della legge n. 381/91;

VISTI gli artt. 10, 11 e 13 della L.R. n. 18/94;

PREMESSO

- che con l'affidamento alla cooperativa delle attività oggetto della convenzione l'ACSEL S.p.A. si propone i seguenti obiettivi:
 - "contribuire a perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana ed integrazione sociale, creando opportunità di lavoro per persone svantaggiate" (art. 1 L. 381/91)
 - effettuare il servizio di raccolta porta a porta del verde e degli ingombranti secondo quanto indicato nel capitolato speciale di appalto nella prospettiva di creare nuove opportunità occupazionali per persone svantaggiate, in coerenza con il "PROGETTO SOCIALE", predisposto dalla cooperativa sociale, agli atti della società
- che la Cooperativa è stata individuata a seguito di procedura di acquisizione in economia ex art. 125 d.l.vo 12/04/2006 attuata in conformità al Regolamento dell'ACSEL S.p.A.

- che permangono le condizioni per l'iscrizione all'albo regionale ai sensi di legge e anche i requisiti stabiliti con D.G.R. 311- 37230 del 26 luglio 1994, come da autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante;
- che nell'ambito del perseguimento degli scopi statuari finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, la cooperativa sociale svolge diverse attività compresa quella oggetto della presente convenzione;
- che la cooperativa sociale è dotata di idonea organizzazione tecnologica e aziendale, consistente in attrezzatura, macchinari e tecnologie per lo svolgimento del servizio in oggetto, ed organizzazione del lavoro con personale qualificato anche per il sostegno alle persone svantaggiate;
- che le persone svantaggiate che verranno impiegate costituiscono il% del totale dei lavoratori utilizzati nel servizio, per l'esecuzione della quale è previsto un monte ore settimanale medio nell'anno di ore, di cui ore(.....%) lavorate dalle suindicate persone svantaggiate;
- che per le finalità di cui alla presente convenzione è stato redatto in collaborazione con i competenti servizi n progetto ai sensi del comma 3^a, art. 13, L.R. n. 18/94;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto

L'ACSEL S.p.A. affida alla cooperativa sociale l'incarico di effettuare il servizio, finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, relativo alla raccolta porta a porta del verde e degli ingombranti, da effettuarsi secondo quanto dettagliatamente descritto nel Capitolato Speciale di Appalto allegato al presente contratto.

Art. 2 Finalità, obiettivi e risultati attesi

Le parti convengono e condividono che finalità, obiettivi e risultati attesi in riferimento alla creazione di opportunità occupazionali per soggetti svantaggiati, sono quelle espresse nel documento "Progetto Sociale", facente parte integrale della convenzione anche se non materialmente allegato.

Art. 3 Modalità organizzative per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 2.

Nel servizio sono impiegati n. lavoratori di cui n..... persona svantaggiata che presterà la sua opera secondo le seguenti modalità:

Addetti	Tipologia di svantaggio	Monte Ore settimanale appalto	Mansione
1	L.381/91

Il servizio sarà svolto secondo le modalità stabilite dalla cooperativa sociale, garantendo lo svolgimento dell'attività mediante i propri lavoratori che posseggono una preparazione qualificata e che saranno seguiti dai responsabili amministrativi e, ove necessario, da consulenti esterni di sicura esperienza ed affidamento i quali potranno concorrere con il referente dell'ACSEL S.p.A. nella reciproca collaborazione, al fine di ottimizzare il servizio in conformità agli standard, anche in qualità, del committente.

La cooperativa sociale dovrà fornire ai propri lavoratori impiegati nel servizio tutti i materiali, attrezzature, prodotti necessari all'espletamento del servizio, nonché l'abbigliamento antinfortunistico a protezione degli operatori, come previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. 81/2008) e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) da applicare al personale impiegato nel servizio oggetto della presente convenzione.

Art.4 Personale

Alla convenzione è allegato l'elenco del personale impegnato nel servizio e in possesso dei prescritti requisiti professionali.

Fatto salvo il diritto alla riservatezza, nell'elenco di cui al punto precedente la Cooperativa evidenzia quali lavoratori si trovino nelle condizioni di svantaggio di cui all'art. 4 della legge n. 381/91.

Le modalità per la sostituzione del personale, che deve possedere i medesimi requisiti professionali o esperienza maturata in servizi analoghi, saranno attuate in modo tale da garantire la continuità del servizio.

I volontari impiegati a supporto sono n 0 ; gli obiettori di coscienza sono n0

Nel caso si verifichino variazioni la Cooperativa trasmette entro 15 giorni l'aggiornamento rispetto a quanto sopra.

L'ACSEL S.p.A. mette a disposizione il sig. Cassine Franco con la funzione di verifica della qualità del servizio e dell'effettuazione di quanto richiesto nel capitolato di

appalto. L'ACSEL S.p.A. s'impegna a comunicare alla Cooperativa tempestivamente le eventuali variazioni relative al punto precedente.

Art.5 Responsabili tecnici e coordinatori delle attività

Il responsabile tecnico della cooperativa è; il coordinamento tecnico operativo è affidato al Signor

Art.6 Trattamento salariale, normativo e assicurativo del personale.

In ottemperanza a quanto stabilito all'art.9, comma 2^a, della legge 8.11.1991 n. 381, nei confronti della generalità del personale la Cooperativa si impegna:

- ad applicare il contratto di lavoro delle Cooperative Sociali;
- ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'ACSEL S.p.A. o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti, coinvolti e non, nella gestione del servizio.

Art.7 Lavoratori svantaggiati.

La certificazione della condizione di svantaggio, ai sensi di legge, é presente agli atti della cooperativa ed è documentabile su richiesta scritta della Stazione Appaltante, nelle forme e nei modi che garantiscano il rispetto del diritto alla riservatezza.

E' fatto obbligo alla cooperativa di redigere, in collaborazione con i servizi pubblici competenti, ex art. 4 della legge n. 381/91, un progetto relativo ai singoli lavoratori svantaggiati.

Art.8 Verifiche periodiche e controlli.

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, l'ACSEL S.p.A. si riserva la facoltà di eseguire verifiche e di richiedere con lettera informazioni scritte alla Cooperativa in ordine all'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati.

I servizi che hanno segnalato e certificato lo stato di svantaggio, responsabili insieme alla cooperativa del progetto individuale, di cui al precedente art. 7 e che sono preposti a seguire l'andamento dell'inserimento lavorativo, sono incaricati della verifica di cui trattasi secondo periodicità annuale o su richiesta dell'ACSEL S.p.A..

Le predette verifiche potranno essere effettuate anche attraverso contatti diretti con i lavoratori svantaggiati.

Il referente dell'ACSEL S.p.A. incaricato del controllo e alla vigilanza è il Sig.
L'ACSEL S.p.A. comunica entro 30 giorni l'eventuale sostituzione del predetto referente.

Art. 9 Corrispettivo e modalità di pagamento.

Per il servizio oggetto della presente convenzione il corrispettivo del contratto stimato, e non vincolante per la Stazione appaltante, ammonta ad €/anno 98.215,59, più IVA di cui 3.670,48, più IVA, per oneri della sicurezza. L'ACSEL riconoscerà alla Cooperativa

per le prese della bassa valle l'importo di €/presa di cui 0,22 €/presa per oneri della sicurezza;

per le prese dell'alta valle l'importo di €/presa di cui 0,22 €/presa per oneri della sicurezza.

Tali importi s'intendono al netto dell'IVA.

Il numero minimo delle prese retribuite è quello indicato nell'art. 2 del capitolato speciale di appalto.

Il pagamento avverrà 60 giorni f.m.d.f. previa verifica del regolare svolgimento del servizio, della regolarità contributiva e verifica presso il concessionario di riscossione dell'insussistenza dei debiti dell'appaltatore verso l'erario ostativi al pagamento delle somme dovute in forza del presente contratto nonché previa presentazione della dichiarazione, sottoscritta dai dipendenti adibiti alla esecuzione del presente contratto e dal legale rappresentante della, di aver ricevuto per intero la retribuzione contrattuale loro dovuta.

La fattura dovrà riportare il codice CIG ed il numero di prese giornalmente effettuate suddivise per Alta e Bassa Valle.

Art. 10 Inadempienze e cause risolutive

Oltre a quanto previsto dall'art. 11 del capitolato e dall'art.6. della L.R. 18/94 la convenzione è risolta:

- in caso di grave inadempimento da parte della cooperativa;
- qualora il monte ore lavorative delle persone svantaggiate inserite, risulti inferiore del 30% rispetto a quanto stabilito;
- qualora la percentuale del 30% delle persone svantaggiate, prescritta dalla legge, non sia più presente nella intera compagine della Cooperativa e del fatto non sia stato informato l'ACSEL S.p.A. e l'Assessorato regionale preposto alla tenuta dell'albo delle cooperative sociali entro 30 gg. dal verificarsi dell'evento;

- per le motivazioni riportate nel capitolato.

Dell'avvenuta risoluzione é data notizia a cura dell'ACSEL S.p.A. all'Assessorato regionale competente in materia di cooperazione sociale.

Art. 11 Penalità

Nel caso di ritardi o deficienze di servizio imputabili a negligenza o colpa della Cooperativa o dei suoi soci o dipendenti si applicherà quanto previsto nell'art. 10 del capitolato.

Art. 12 Controversie

Per ogni controversia che potesse derivare nel corso del servizio e nell'applicazione delle norme contenute nella convenzione è competente il Foro di Torino

Art. 13 Durata

La presente convenzione entra in vigore dal primo intervento avvenuto il 01/03/2014 fino al 28/02/2015.

Art.14 Cauzione definitiva

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto e con il Capitolato Speciale d'Appalto l'appaltatore ha costituito la cauzione definitiva pari ad Euro
(...../.....) nella forma della garanzia fidejussoria rilasciata da
....., con numero e validità fino....., a mani del
Committente che prevede il versamento della somma garantita all'Ente appaltante entro
15 giorni e a semplice richiesta scritta del Committente, la clausola di espressa rinuncia
al beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui
all'art. 1957, II comma, c.c..

La polizza sarà restituita solamente al termine dell'esecuzione del contratto, previa
verifica e/o collaudo positivi da parte della ACSEL ai sensi del DPR 5 ottobre 2010, n.
207 e del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art.15 Assicurazione e manleva

l'Appaltatore ha consegnato al Committente copia di polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto.

Tale polizza avente numero è stata rilasciata da, con validità fino al e massimale per sinistro pari a Euro 3.000.000,00. L'appaltatore s'impegna a rinnovare la stessa alla scadenza ed a darne comunicazione all'ACSEL.

Art.16 Variazioni

Nel mantenimento dello spirito e degli obiettivi della convenzione, le parti possono, nel corso dello svolgimento del servizio, concordare correttivi e variazioni.

Art. 17 Spese di contratto

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della Cooperativa.

Sono parte integrante della convenzione anche se non materialmente allegati il Capitolato speciale di appalto, il progetto sociale, l'elenco del personale impegnato nel servizio.

Per

Il suo legale

Per ACSEL S.p.A

L'Amministratore Delegato: Paolo Borbon